

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in persona del giudice designato, dott. Ivano Ciputo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente

TRA

CORRENTISTA

-ATTORE-

E

BANCA

-CONVENUTA-

Avente ad oggetto: azione di ripetizione d'indebito (art. 2036 cod. civ.).

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 30.3.2004 il CORRENTISTA evocava in giudizio la BANCA davanti al Tribunale di Potenza, deducendo di avere intrattenuto con detta BANCA un rapporto bancario consistente in una apertura di credito, con affidamento sul conto corrente n. omissis e n. omissis sino ad un limite di lire 50.000.000, originariamente finalizzato a soddisfare le proprie esigenze di elasticità di cassa; che detto rapporto aveva avuto inizio nel 1983 e si era protratto sino al 2001; che il saldo debitore ammontava apparentemente ad euro 12.500,00; che erano stati applicati, nel corso del rapporto contrattuale, interessi, competenze, remunerazioni e costi non dovuti e, comunque, non concordati; che, in particolare, la BANCA convenuta aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c..

Sulla base di quanto esposto concludeva chiedendo il ricalcolo del conto, con eliminazione del costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, e con conseguente condanna della BANCA convenuta al pagamento della somma che sarebbe risultata all'esito del giudizio.

In via istruttoria, chiedeva ordinarsi alla convenuta l'esibizione di tutti gli estratti conto relativi all'intercorso rapporto, instando altresì per una c.t.u. contabile.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la BANCA convenuta, eccependo la nullità della citazione, per indeterminatazza della cosa oggetto della domanda e contestano, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.

In esito alla concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 co° 5 c.p.c., nel testo previgente applicabile *ratione temporis*, con ordinanza resa all'udienza del 18.11.2005 il G.I. ordinava alla BANCA di esibire gli estratti conto relativi al conto corrente per cui è causa, riservando all'esito di disporre eventuale c.t.u..

All'udienza del 14.1.2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni; quindi, il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. La domanda è infondata e va rigettata.

Va opportunamente premesso che quella esercitata dal CORRENTISTA è un'ordinaria azione di ripetizione di indebito, come tale inquadrabile nel paradigma normativo dell'art. 2033 c.c..

Il predetto attore ha chiesto infatti la restituzione di somme percepite dalla BANCA convenuta in forza di clausole contrattuali asseritamente affette da nullità, in quanto contrastanti con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

In questa prospettiva, non sussiste l'eccepita nullità della citazione, contenendo l'atto introduttivo adeguata specificazione degli elementi costitutivi della domanda, ovverosia del *petitum* e della *causa petendi*, tant'è che la BANCA convenuta si è compiutamente difesa nel merito, prendendo specifica posizione sulle ali azioni di parte attrice.

3. Nel merito, la domanda è, tuttavia, infondata e va rigettata.

Ed invero, premesso che incombe sull'attore l'onere di fornire la prova che le somme esposte nel saldo passivo del conto non siano dovute (o che non lo siano nella misura indicata dalla BANCA), si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia ormai pacifica nel ritenere che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando lo stesso abbia ad oggetto fatti negativi. *An quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo*, sebbene la relativa prova possa essere data, attesa l'impossibilità di dimostrare un fatto non avvenuto, mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (v., Cass. Sez. Lav., 9.6.2008, n. 15162; Cass. S.U., 4.8.2010, n. 18046; Cass. Sez. 5, 6.6.2012, n. 9099).

Da siffatte premesse discende che parte attrice avrebbe dovuto allegare non soltanto la copia del contratto, ma anche tutti gli estratti conto, nonché i conti scalari (le cosiddette "staffe") relativi all'intera durata del rapporto, onde consentire la ricostruzione dell'effettivo andamento del rapporto medesimo.

Nel caso in esame, tale onere è rimasto completamente inevaso, essendosi l'attore limitato ad insistere nella esibizione - ordinata in corso di causa - degli estratti conto da parte della BANCA convenuta.

A ben guardare, tale ordine non appare in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, che reputa inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., qualora il CORRENTISTA non dimostri l'inerzia o il rifiuto della BANCA di consegnargliela su espressa sua richiesta (Trib. Bari, 7.11.2011).

Nella fattispecie in esame, l'attore non ha dimostrato di essersi attivato stragiudizialmente, chiedendo alla BANCA, ai sensi dell'art. 119 comma 4° D.lgs. n. 385/93, copia della documentazione contabile relativa al rapporto in oggetto.

In ogni caso dalla mancata esibizione degli estratti conto non possono trarsi specifici elementi favorevoli all'attore, dal momento che l'inosservanza dell'ordine di esibizione integra un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, di per sé privo di univoca valenza probatoria (sulle conseguenze dell'inosservanza dell'ordine di esibizione, cfr. Cass. n. 8310/2092; Cass. n. 15768/2004; Cass. n. 20104/2009).

Né, infine, potrebbe disporsi una c.t.u. contabile, e ciò in quanto "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. n. 9060/2003).

Alla stregua di quanto precede, la domanda va dunque rigettata.

4. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna il CORRENTISTA alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.550,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.

Così deciso in Potenza, in data 15/4/2015

Il Giudice
Dott. Ivano Caputo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*